Osservazioni del Settore Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna della proposta di Adeguamento Cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 22 giugno 2026

Premessa

La Città metropolitana di Bologna esprime generale apprezzamento per il complesso lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura nell'ambito della Proposta di adeguamento cartografico assunta, quale determinante passo verso il più ampio processo di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), riconoscendo il valore fondamentale della tutela e valorizzazione paesaggistica sia per la pianificazione territoriale sia per la pianificazione territoriale di livello metropolitano sia per gli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento ai PUG in elaborazione ai sensi della L.R. n. 24/2017.

Le osservazioni e le considerazioni di seguito esposte, formulate anche in esito al confronto con i Comuni del territorio metropolitano, sono finalizzate a garantire una chiara, coordinata e omogenea applicazione delle individuazioni cartografiche e disposizioni sovraordinate, segnalando la necessità di gestire efficacemente gli effetti della variante sulla pianificazione territoriale e urbanistica vigente.

1) Adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano PTM

Tenuto conto che alcuni elementi del PTM alla base della strategia e della disciplina del Piano metropolitano, ad esempio l'individuazione degli ecosistemi naturali, sono stati elaborati a partire da tematismi attualmente oggetto di adeguamento cartografico del PTPR, si evidenzia che la Città metropolitana dovrà adeguare il PTM al fine di assumere l'ultimo aggiornamento cartografico disponibile.
A tal proposito, si chiede di integrare l'elaborato di 'Adeguamento delle Norme' dell'Adeguamento cartografico del PTPR, esplicitando puntualmente tempi e modalità procedurali attraverso cui la Città metropolitana dovrà realizzare tale aggiornamento, suggerendo di riproporre il modello procedurale già recentemente introdotto dall'art. 75-ter della LR n. 24/2017 per il recepimento del PAI Po. Si ritiene quindi auspicabile prevedere la possibilità di procedere con un atto ricognitivo del Consiglio Metropolitano nel caso di mero recepimento cartografico, ovvero con una procedura di variante semplificata qualora l'adeguamento comporti risvolti di natura normativa ed efficacia pianificatoria.

2) Effetti sull'Allegato B del PTM

L'art. 4-bis della proposta di piano assunta stabilisce la prevalenza delle nuove perimetrazioni e disposizioni del PTPR sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) per specifici beni di cui ai commi 3, 4, e 5 dello stesso articolo. Come noto, in sede di approvazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), le

disposizioni del previgente PTCP della Provincia di Bologna aventi valore ed efficacia di pianificazione paesaggistica regionale, su richiesta della Regione, non sono state abrogate, ma al contrario sono confluite nell'Allegato B alle Norme del PTM, in quanto parte integrante della pianificazione regionale.
Tutto ciò premesso, al fine di garantire certezza giuridica e operativa nell'ambito della pianificazione metropolitana e comunale (con particolare riferimento ai PUG in corso di formazione), si rileva la necessità di adeguare l'Allegato B del PTM alle nuove perimetrazioni. Si chiede a tal proposito di definire tempi e modalità per effettuare tale adeguamento cartografico, specificando se sia necessario anche l'adeguamento normativo, sia per i tematismi di cui all'articolo 4bis che per gli altri beni paesaggistici di cui è stata operata una ricognizione e presenti nella cartografia interattiva.

3) Disposizioni transitorie e clausola di salvaguardia (Art. 37)

L'art. 37 del PTPR vigente, non oggetto di modifica, definisce un principio di salvaguardia per gli strumenti urbanistici comunali vigenti, stabilendo che fino all'adeguamento formale al PTPR essi mantengono piena validità ed efficacia e si considerano compatibili con il piano regionale.
In coerenza con tale principio , si chiede di chiarire gli effetti dell'entrata in vigore della variante e del perfezionamento dei vincoli, ai sensi dell'art. 25-quarter, sulle previsioni urbanistiche vigenti e sui procedimenti urbanistici in corso, suggerendo altresì di definire, in armonia con quanto espresso all'art. 37 del PTPR, una disciplina transitoria di raccordo.

4) Distinzione tra sistema forestale e boschivo extraurbano ed urbano e revisione del regime di intervento nei boschi urbani (Art. 10, comma 12, lett. d)

In armonia con gli indirizzi introdotti dal Regolamento Europeo 2024/1991 (Nature Restoration Law), il conseguente Piano Nazionale per il Ripristino della Natura, agli artt. 8 e 12, opera una netta distinzione concettuale e funzionale tra l'ecosistema urbano, includendo in quest'ultimo le aree verdi urbane adibite alla fruizione collettiva, e l'ecosistema forestale.
Si chiede pertanto di operare all'interno del PTPR una chiara differenziazione tra i sistemi boschivi e forestali urbani e extraurbani/periurbani, prevedendo per le aree boscate ricadenti all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) una disciplina specifica che, pur garantendo la tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici, consenta la realizzazione di interventi ed infrastrutture per la fruizione pubblica e la valorizzazione sociale ed ecologica di tali spazi.
A tal proposito, l'art. 10, comma 12, lett. d) introduce una disciplina differenziata, nelle more della definizione delle prescrizioni d'uso di cui al comma 3 dello stesso articolo, per gli interventi nei boschi compresi nel Territorio Urbanizzato (TU) che, tuttavia, nei contenuti sostanziali ripropone le medesime limitazioni valide per le aree forestali extraurbane (commi 9 e 9-bis). Si chiede, pertanto, di introdurre all'art. 10

una disciplina differenziata tra sistemi forestali e boschivi urbani e extraurbani, superando l'attuale disomogeneità della norma, al fine di garantire la necessaria flessibilità operativa per la rigenerazione urbana e per gli interventi di fruizione pubblica e ricreativa coordinati con le politiche comunitarie e nazionali.

5) Perfezionamento del vincolo forestale (Art. 25-quater)

L'art. 25-quater comma 4 della variante dispone che la certificazione dell'ente competente in materia forestale delle aree di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 142, del D. lgs n. 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi) costituisce automatico perfezionamento alla loro ricognizione, delimitazione e rappresentazione.
Si evidenzia che tale certificazione interviene di norma solo nella fase attuativa o in sede di rilascio del permesso di costruire e che, inoltre, l'esito tardivo di tale ricognizione potrebbe confermare vincoli paesaggistici tali da precludere, in tutto o in parte, interventi di trasformazione e rigenerazione previsti dalla pianificazione.
Ciò premesso, si chiede di integrare la disciplina della variante introducendo un meccanismo procedurale che consenta agli enti locali di anticipare le attività di verifica e perfezionamento del vincolo alla fase di pianificazione urbanistica per gli interventi al di fuori del TU, ferma restando la validità e gli effetti della definizione di cui all'art. 10, comma 1, come modificata dal presente adeguamento.